

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2787

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CASA, CARBONARO, DEL SESTO, VACCA

Disposizioni per il contrasto della dispersione scolastica mediante la formazione del personale docente per lo sviluppo delle competenze trasversali

Presentata il 17 novembre 2020

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il periodo che stiamo attraversando impone molte riflessioni ormai non più rinviabili. Invero, la contingenza ha evidenziato le fragilità del « sistema scuola » e la crisi tra offerta e domanda formativa che da troppo tempo appaiono marcatamente disallineate. L'accelerazione repentina verso la didattica a distanza e l'impossibilità di molte famiglie di attivarla perché prive dei mezzi economici e culturali necessari hanno contribuito ad accendere i riflettori sul fenomeno della dispersione scolastica, troppo spesso in passato evidenziato a fini statistici, ma con poca attenzione alle persone che stanno dietro a quei numeri.

Siamo convinti che una delle leve strategiche per prevenire e contrastare il fenomeno dispersivo sia la formazione specifica dei docenti.

La presente proposta di legge si prefigge, quindi, di prevenire e di contrastare la dispersione scolastica e il disagio giovanile attraverso appositi percorsi formativi rivolti ai docenti neoassunti e di ruolo, volti a sviluppare metodologie didattiche e percorsi di apprendimento capaci di motivare gli alunni e gli studenti alla vita scolastica e allo studio, con particolare attenzione allo sviluppo delle competenze trasversali. Con tale espressione si intendono quelle competenze di cui tutti hanno bisogno per la realizzazione e lo sviluppo personali, l'occupabilità, l'inclusione sociale, uno stile di vita sostenibile, una vita fruttuosa in società pacifiche, una gestione della vita attenta alla salute e la cittadinanza attiva.

È, quindi, un invito a valorizzare, attraverso un approccio olistico, le competenze trasversali, tra cui « la competenza perso-

nale e sociale e la capacità di imparare a imparare», che consiste nella capacità di rafforzamento delle abilità emotive, sociali e cognitive degli studenti e, in particolare, delle abilità relazionali e comunicative, della flessibilità mentale, della capacità di affrontare e di risolvere le situazioni critiche o problematiche, dell'apertura all'esperienza e della capacità empatica, in una prospettiva di apprendimento permanente, dalla prima infanzia a tutta la vita adulta.

Il concetto di competenza « trasversale » non ha un'unica accezione, ma si innova e si rinnova in base alle esigenze sociali di ogni determinato periodo storico di riferimento, poiché « attraversa e concilia saperi e applicazioni differenti, rendendo l'individuo capace di adattarsi a contesti e situazioni diverse » (Boyatzis 1982).

Questa nuova impostazione dell'istruzione e della formazione, auspicata a livello europeo e che punta alla capitalizzazione delle competenze, è più che mai funzionale per il supporto degli studenti che si trovano in una condizione di disagio, che non trovano sostegno e percezione adeguati nell'ambito scolastico e che, quindi, si allontanano da esso, rendendo più difficili le loro prospettive di occupazione o di attività autonoma.

La presente proposta di legge si prefigge di formare i docenti sulle pratiche volte a contrastare la dispersione scolastica e il disagio giovanile attraverso lo sviluppo della capacità di progettazione di percorsi formativi che contribuiscano a valorizzare le diversità a scuola, anche nell'ottica dello sviluppo della relazione educativa d'aiuto. In particolare, si tratta di approfondire le dinamiche di apprendimento nelle situazioni di svantaggio, malessere, disagio, per la promozione di una progettualità didattica capace di costruire percorsi di apprendimento che tengano conto della complessità della persona, che a sua volta agisce e vive in una società non meno complessa.

La prospettiva della complessità sarà lo sfondo imprescindibile dei percorsi forma-

tivi che i docenti saranno chiamati a progettare per garantire il dialogo, la condivisione e la promozione dell'autostima, pilastri a garanzia del successo formativo degli studenti.

L'articolo 1 della presente proposta di legge mira a formare i docenti neoassunti, in anno di formazione e prova, a progettare appositi percorsi formativi funzionali allo sviluppo di competenze trasversali, a prescindere dalla specifica disciplina di insegnamento, e che riguardi tutti gli alunni e gli studenti in una prospettiva di apprendimento permanente a partire dalla scuola dell'infanzia. Significa, in sintesi, fornire ai docenti gli strumenti per affrontare le principali tipologie di difficoltà presenti nel contesto scolastico, al fine di promuovere e di costruire percorsi di apprendimento efficaci ed efficienti, attivando corrispondenti strategie e azioni di progettualità. È previsto un decreto del Ministro dell'istruzione volto a disciplinarne le modalità attuative.

L'articolo 2, al comma 1, specifica che l'attuazione della normativa debba avvenire senza orari aggiuntivi e trasversalmente per tutte le discipline. Il comma 2 introduce una modifica alla legge 13 luglio 2015, n. 107, prevedendo l'inserimento, tra gli obiettivi formativi prioritari ivi elencati, del « potenziamento e sviluppo di competenze trasversali, quali le competenze personali e sociali e la capacità di imparare a imparare ».

Il successivo comma 3 prevede la possibilità per i docenti assunti a tempo indeterminato di frequentare attività formative proprio sullo sviluppo delle competenze trasversali.

L'articolo 3, infine, prevede che per la formazione dei docenti siano stanziati risorse pari a 5 milioni di euro, a valere sul fondo per le attività formative di cui al comma 125 dell'articolo 1 della legge n. 107 del 2015.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Oggetto e finalità)

1. Al fine di contrastare il fenomeno della dispersione scolastica, a decorrere dall'anno scolastico 2021/2022, nell'ambito della formazione dei docenti in periodo di formazione e prova è inserita l'area delle nuove metodologie educative e didattiche volte a promuovere nei discenti l'acquisizione e il potenziamento delle competenze trasversali.

2. L'attività formativa di cui al comma 1 è volta a sviluppare nei docenti la capacità di rafforzamento delle abilità emotive, sociali e cognitive degli alunni e degli studenti, in particolare delle abilità relazionali e comunicative, della flessibilità mentale, della capacità di affrontare e di risolvere le situazioni critiche o problematiche, dell'apertura all'esperienza e della capacità empatica, in una prospettiva di apprendimento permanente, dalla prima infanzia alla vita adulta.

3. Con decreto del Ministro dell'istruzione, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per l'attuazione delle disposizioni dei commi 1 e 2 del presente articolo, anche apportando le necessarie modifiche al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 850 del 27 ottobre 2015, adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 118, della legge 13 luglio 2015, n. 107, prevedendo che alle nuove metodologie educative e didattiche di cui al presente articolo siano dedicati appositi laboratori formativi.

Art. 2.

(Personale docente)

1. Il perseguimento dell'acquisizione e del potenziamento delle competenze trasversali di cui all'articolo 1 può essere

affidato al personale docente dell'organico dell'autonomia, senza incrementi o modifiche dello stesso organico e senza la previsione di ore di insegnamento eccedenti rispetto all'orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti.

2. Al comma 7 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«*s-bis*) potenziamento e sviluppo di competenze trasversali, quali le competenze personali e sociali e la capacità di imparare a imparare ».

3. Ai fini del perseguimento dell'obiettivo formativo di cui alla lettera *s-bis*) del comma 7 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, introdotta dal comma 2 del presente articolo, è disposta l'attivazione di apposite iniziative formative per i docenti nell'ambito delle attività di formazione previste dal comma 124 del citato articolo 1 della legge n. 107 del 2015.

Art. 3.

(Disposizioni finanziarie)

1. Per lo svolgimento delle attività di formazione dei docenti di cui agli articoli 1 e 2, comma 3, della presente legge, sono stanziati 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

